



Titolo: Patrimoni, immunità, giurisdizioni: le abbazie piemontesi dell'età moderna.

Autore: Marco Battistoni

Data di
pubblicazione 2015
online:

Diritti: **Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License**

Riferimento bibliografico: M. Battistoni, *Patrimoni, immunità, giurisdizioni: le abbazie piemontesi dell'età moderna*. Discusso in occasione del convegno CRESO: *Ordini Regolari e società civile in Piemonte fra XVI e XIX secolo* | Torino, 3-5 Luglio 2014 [<http://www.religious-orders-piedmont.polito.it/news.html>]

Patrimoni, immunità, giurisdizioni: le abbazie piemontesi dell'età moderna.*

MARCO BATTISTONI

L'abbazia come beneficio: commenda e patronato regio.

Secondo un'idea tuttora abbastanza diffusa, dal tardo medioevo in poi le istituzioni del mondo monastico tradizionale testimoniano di un mondo votato a una grave e irreversibile decadenza, al più di un tenace anacronismo, al quale porranno infine termine i cicli di soppressioni susseguite fra il tardo Settecento e la seconda metà dell'Ottocento.¹ La loro rilevanza di oggetto d'interesse storiografico è in tal modo confinata essenzialmente ai secoli dell'alto e pieno medioevo. Come in altri Paesi dell'Europa cattolica, nel Piemonte dell'età moderna, tuttavia, se non altro, i patrimoni di queste istituzioni (abbazie benedettine e cistercensi, certose, canoniche regolari, eremi gerolimini) continuano a costituire una presenza imponente, all'ombra della quale si annodano relazioni dense di significato per gli assetti socioeconomici e politico-territoriali dell'intera regione.²

Indubbiamente, sotto quasi tutti gli aspetti, si tratta di istituzioni molto distanti ora dai loro antecedenti più o meno antichi. In Piemonte, a cominciare dal secolo XV o anche dalla fine del XIV, a quasi tutte (ma con la totale eccezione delle certose), è stato imposto il sistema della commenda.³ La maggior parte dei redditi e dei poteri dell'abbazia sono in tal modo devoluti a un personaggio estraneo alla comunità monastica, che ne può usare pressoché liberamente. Il più delle volte, a essere remunerato da una commenda abbaziale è un prelado secolare o comunque un chierico (molto più raramente un laico, almeno in età post-tridentina) insediato direttamente dal papa o nominato dal principe e approvato dal papa. In questo secondo caso, si tratta in fondo di un'applicazione del modello del giuspatronato laicale alle alte gerarchie ecclesiastiche. In ciò si realizza la convergenza della riorganizzazione della monarchia papale dopo la crisi del conciliarismo e della costruzione dello stato moderno. Lo strumento del compromesso tra queste due istanze emergenti di controllo sulle chiese

* I limiti geografici entro i quali sarà svolto il tema di questo contributo sono quelli delle "antiche province" del Piemonte sabauda, ossia con esclusione, rispetto all'area occupata dall'attuale Regione Piemonte, dei territori corrispondenti al Ducato del Monferrato e a quelli già appartenenti allo Stato di Milano (Alessandrino, Alto e Basso Novarese) annessi nel corso del secolo XVIII.

¹ Un'interpretazione corretta tuttavia dagli indirizzi storiografici più recenti. Per una visione di sintesi, cfr., ad es., Derek Beales, *Prosperity and Plunder. European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2003; ma anche: Gregorio Penco O.S.B., *Storia del monachesimo in Italia nell'epoca moderna*, Edizioni Paoline, Roma, 1968. Carlo Fantappiè, *Il monachesimo moderno tra ragion di Stato e ragion di Chiesa. Il caso toscano (XVI-XIX sec.)*, Olschki, Firenze, 1993 offre una densa ricostruzione dei mutamenti istituzionali sperimentati dal monachesimo moderno nel quadro di un profondo intreccio tra dinamiche e impulsi politico-religiosi provenienti dall'interno del mondo ecclesiastico e da quello dei poteri laici. Un'immagine più consueta di profonda decadenza delle istituzioni del monachesimo tradizionale alla vigilia delle riforme tridentine, filtrata da una visione contemporanea fortemente ostile come quella di Francesco di Sales, è invece proposta da Achille Erba, *La Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo savoiano e assolutismo ducale (1580-1630)*, Herder, Roma, 1979, soprattutto pp. 371-388.

² Dal punto di vista della storia economica, la revisione di un'immagine indiscriminata di immobilismo o dilapidazione frequentemente associata alla gestione dei patrimoni monastici nella prima età moderna si deve soprattutto agli studi di Fiorenzo Landi, a cominciare da *Il paradiso dei monaci. Accumulazione e dissoluzione dei patrimoni del clero regolare in età moderna*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1996. Metodologicamente, questa rivalutazione si fonda in primo luogo sulla decodificazione di un sistema di pratiche amministrativo-contabili e flussi di risorse altrimenti opaco.

³ Una situazione molto simile a quella di altre regioni europee: cfr. ad esempio Dominique Dinet, *Religion et société : Les Réguliers et la vie régionale dans les diocèses d'Auxerre, Langres et Dijon (fin XVIe-fin XVIIIe siècles)*, Publications de la Sorbonne, Paris, 1999, vol. I, p. 46 (qui la gestione in commenda delle vecchie abbazie diviene "quasi generalizzata" nel corso del secolo XVI).

locali sarà, in maniera precoce, nel caso sabauda come in quello più noto francese, di tipo concordatario. L'Indulto accordato da papa Niccolò V nel 1451 al duca Ludovico di Savoia precede anzi il Concordato di Bologna del 1516 tra Leone X e Francesco I.⁴

Nonostante il contemporaneo affermarsi di una tendenza fondamentale opposta, in direzione cioè del coordinamento congregazionale fra i monasteri, indicato poi come modello universale per il monachesimo di matrice benedettina dal concilio di Trento, il sistema della commenda non sarà abbandonato. Esso resta infatti un elemento insostituibile dell'architettura istituzionale della chiesa cattolica anche nella sua versione post-tridentina: a un tempo strumento di finanziamento delle posizioni chiave della gerarchia ecclesiastica e romana in particolare (in primo luogo, per la costituzione delle rendite necessarie al mantenimento dello status cardinalizio) e terreno di scambio con le potestà laiche nel gioco politico diplomatico della Controriforma.⁵ Nelle terre dei Savoia, l'Indulto accordato del 1451 concede al duca Ludovico la presentazione di soggetti di sua scelta a capo delle sedi vescovili e abbaziali dei suoi stati, riservandosene l'investitura formale.⁶ L'Indulto segna la via della trattativa e del confronto tra i due poteri, non certo quella dell'assenso incondizionato di Roma alle decisioni dei sovrani sabaudi: anzi, fino al secolo XVIII è di fatto Roma a imporre più spesso i propri candidati. Lungo tutta la prima età moderna l'Indulto sarà costantemente oggetto di interpretazioni conflittuali e terreno di scontro che raggiunge il punto più aspro durante la controversia giurisdizionale e beneficiaria dei primi trent'anni del Settecento.⁷

L'applicazione del sistema della commenda ai monasteri di matrice benedettina e cistercense e alle canoniche regolari si innesta su una specificità strutturale che distingue quel tipo di monachesimo dalle più tarde esperienze istituzionali caratteristiche dei religiosi mendicanti e infine dei chierici regolari. Queste due ultime varietà del clero regolare prevedono entrambe, com'è noto, un'organizzazione centralizzata che manca più o meno completamente nella prima, nella quale la professione pronunciata da chi assume lo stato religioso non è diretta a un ordine inteso come organismo sovraterritoriale ma a un monastero specifico e localizzato, anche se ispirato a una regola di vita condivisa con moltissimi altri sparsi per l'intera Europa ed eventualmente legato da rapporti di filiazione con alcuni di essi. L'esperienza primordiale delle comunità cenobitiche altomedievali è sistematizzata dal diritto canonico maturo nel concetto di abbazia come entità autonoma, perpetua e rientrante a pieno titolo nello schema beneficiario che sostiene l'assetto ecclesiastico a tutti i livelli. La carica di abate con le sue prerogative di natura non solo disciplinare, ma economica e giurisdizionale è perciò concepita come beneficio maggiore, al pari di quella episcopale. La sua nomina è perciò riservata al papa e disponibile nello stesso tempo per forme di patronato da parte dei potentati laici.

⁴ *Dictionnaire de droit canonique*, dir. Raoul Naz, Letouzey & Ané, Paris, s. v. "Bénéfices Ecclésiastiques en Occident", coll. 406- Un'interpretazione recente del documento inviato in precedenza (1450) dallo stesso Niccolò V al duca di Milano Francesco Sforza ne contesta l'assimilazione al ben più impegnativo Indulto concesso al duca di Savoia (cfr. Michele Ansani, "«quod ad aures Lombardorum non veniat»: osservazioni intorno al cosiddetto indulto di Niccolò a Francesco Sforza", in *Le storie e la memoria. in onore di Arnold Esch*, a cura di Roberto Delle Donne e Andrea Zorzi, Reti Medievali, Reading 1, Firenze University Press, 2002, pp. 53-67).

⁵ Sulla resilienza del sistema anche in età post-tridentina cfr. Barbara McClung Hallman, *Italian Cardinals, Reform, and the Church as Property*, University of California Press, Berkeley, 1985.

⁶⁶ Cfr. testo dell'Indulto e delle sue successive "interpretazioni ed estensioni" fino al 1819 in *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, a cura di Angelo Mercati, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma, 1919, pp. 195-213. Sul sistema dell'Indulto nicolaiano cfr. Guglielmo della Porta, *Il diritto di placitazione in Piemonte per indulto di Nicola V. Parte I. Dalle origini a Carlo Emanuele III*, Bocca, Torino, 1903.

⁷ Lo studio più aggiornato sulle grandi controversie giurisdizionali e beneficiarie tra governo sabauda e Santa Sede nel Settecento è Maria Teresa Silvestrini, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello Stato sabauda del XVIII secolo*, Olschki, Firenze, 1997.

Commenda e comunità monastica.

Il sistema della commenda è stato molto spesso considerato una delle cause principali, se non il motivo più importante, della decadenza e talvolta dell'esaurimento della vita monastica dal tardo medioevo. Interpretazioni più recenti hanno sfumato questo giudizio, richiamando l'attenzione sui non casi in cui principi e commendatari si fecero promotori di iniziative di rinvigorismento e riforma delle istituzioni affidate al loro patronato o al loro governo.⁸ È vero tuttavia che, da un punto di vista strettamente economico, il mantenimento di una numerosa comunità monastica, ad esempio, non rientrava tra gli interessi del commendatario. Di fatto, diverse abbazie piemontesi, con il tempo, videro ridursi drasticamente il numero dei monaci fino alla totale scomparsa della comunità. In questi casi, di solito, l'ufficiatura della chiesa abbaziale veniva affidata a sacerdoti secolari o ai religiosi di un convento vicino, remunerati dall'abate commendatario e "amovibili" a sua discrezione.⁹

L'affermazione della commenda si accompagna spesso nell'età moderna a un riassetto del patrimonio storicamente accumulato dall'abbazia, che viene suddiviso (compresi gli spazi presenti nell'edificio stesso del monastero) tra una mensa dell'abate e una mensa monastica, solitamente assai più ridotta, destinata al mantenimento della comunità dei monaci presenti nell'abbazia e al culto. Sebbene abbia un antecedente nell'antica ripartizione delle rendite di un'abbazia fra i vari uffici claustrali normalmente presenti in essa,¹⁰ si tratta fondamentalmente di una soluzione moderna commisurata ai problemi specifici posti dal sistema della commenda. In questo contesto, la separazione delle mense assume il significato di una forma di tutela dei monaci di fronte all'arbitrio del commendatario e alla possibilità ben reale che egli si mostri negligente nel provvedere al loro sostentamento. Venne infatti introdotta sulla base di privilegi papali concessi a singoli ordini religiosi, poi estesi e sistematizzati dalla dottrina, mentre altri privilegi stabilivano eccezioni alla pienezza delle prerogative giurisdizionali e disciplinari degli abati commendatari, limitandone l'ingerenza nel governo delle comunità monastiche.¹¹

Questi sviluppi procedettero paralleli a una trasformazione degli antichi centri del monachesimo che li aprì all'ingresso di personale religioso di nuovo tipo (congregazioni benedettine, cistercensi riformati, gerolimini) ritenuto più consono alla visione disciplinare post-tridentina, pur preservandone l'irriducibile specificità istituzionale. Da questo punto di vista, con la prima età moderna le abbazie piemontesi cambiano radicalmente volto. Tra l'ultimo quarto del secolo XVI e la metà del secolo successivo il vecchio monachesimo benedettino non congregazionale venne ovunque rimpiazzato, soprattutto mediante l'introduzione dei cistercensi riformati o foglianti, una congregazione di recente fondazione in

⁸ Il caso più celebre di abate commendatario riformatore è ovviamente quello di Ludovico Barbo, il fondatore della Congregazione (benedettina) di Santa Giustina (eretta formalmente nel 1419). Un esempio di ridimensionamento nella storiografia sugli ordini religiosi degli effetti negativi della commenda in Gabriella Zarrì, "Aspetti dello sviluppo degli Ordini religiosi in Italia tra Quattro e Cinquecento. Studi e problemi", in *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*, a cura di Paolo Prodi e Peter Johanek, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 207-257.

⁹ È quanto si verifica nel corso del secolo XVII, ad esempio, nelle abbazie dei Santi Vittore e Costanzo di Villar San Costanzo, di Santa Maria di Cavour e dei Santi Solutore, Avventore e Ottavio di Sangano.

¹⁰ Cfr. Paolo Grossi, *Le abbazie benedettine nell'alto medioevo italiano. Struttura giuridica, amministrazione e giurisdizione*, Le Monnier, Firenze, 1957. Su partizioni molto più antiche dei beni monastici che costituiscono riserve speciali destinate, rispettivamente, all'abate e al resto della comunità religiosa cfr. Émile Lesne, *L'origine des menses dans le temporel des églises et des monastères de France au IX^e siècle*, Giard-Champion, Lille-Paris, 1910.

¹¹ La separazione delle mense venne, ad esempio, concessa nel 1574 ai cistercensi dalla costituzione *Superna dispositione* di Gregorio XIII. Un consenso dottrinale si forma dal secolo XVI intorno alla nozione che la commenda riguardi essenzialmente i redditi e non la vita religiosa del monastero affidatole (*Dictionnaire de droit canonique* cit.,).

Francia e molto apprezzata dalla dinastia sabauda.¹² Con il monachesimo benedettino non congregazionale viene meno anche un'assetto istituzionale e della proprietà di tipo 'prebendario', in cui i vari uffici claustrali conservavano una forte autonomia patrimoniale. Si afferma infatti al suo posto una gestione unificata e gerarchica della mensa monastica, avvertita nella sensibilità dei riformatori come la base economica indispensabile del genuino ideale monastico di "vita comune".¹³ Scompare così un modello alternativo a quello rigoristico e tridentino che nelle abbazie piemontesi sembrava talvolta trovare espressione consapevole anche a livello simbolico, nel carattere ibrido dell'abito indossato, a metà tra quello dei religiosi e quello dei chierici o canonici secolari.¹⁴

Il nodo dello stato dei chierici presenti nell'abbazia può essere sciolto anche nella direzione opposta, quella della riduzione della comunità monastica in un corpo secolare sul modello delle chiese collegiate. È quanto avvenne nelle importantissime abbazie di San Michele delle Chiusa e di San Benigno di Fruttuaria. Nella prima, l'abate commendatario cardinal Maurizio di Savoia ottenne infine dal papa l'approvazione per questa soluzione nel 1622, dopo il fallimento di un primo esperimento patrocinato dal cardinal Guido Ferrero, vescovo di Vercelli, commendatario dal 1560 al 1585, di creare una congregazione monastica ad hoc attraverso un rimescolamento e una rotazione di personale che coinvolse più abbazie.¹⁵ A San Benigno, l'acquisizione piena di uno status formale di collegiata fu invece ritardata fino alla metà del secolo XVIII e oltre dalla permanente opposizione dei commendatari al riconoscimento di un carattere corporato e perciò "inamovibile" e "perpetuo" al gruppo di chierici secolari che vi avevano sostituito i monaci.¹⁶ Gli avvicendamenti nelle abbazie di personale appartenente

¹² Una sintetica cronologia di questi avvicendamenti in Erba, *La Chiesa sabauda* cit., pp. 386-387. Sul ruolo politico dei Foglianti nella costruzione dello stato moderno cfr. Benoist Pierre, *La bure et le sceptre. La congrégation des Feuillants dans l'affirmation des États et des pouvoirs princiers (vers 1560-vers 1660)*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2006, con numerosi riferimenti anche agli stati sabaudi.

¹³ Talvolta si tratta di uno sviluppo che si verifica ancora in presenza di una comunità benedettina tradizionale, come, ad esempio, avviene nell'abbazia di Santa Maria di Pinerolo nel 1571 (AST, Corte, Materie ecclesiastiche, Abbazie, Abbazia di Pinerolo, 1064 in 1726, m. 6, *Transactio inita inter Cardinalem Bobba Commendatarium, et Monachos nigros pro introductione vitae communi*).

¹⁴ Nel decreto emanato dal visitatore apostolico Peruzzi il 21 novembre 1584 si afferma che i nove monaci residenti nel Monastero di San Benigno lo erano "sola retenta nominatione monacali", conducendo, in realtà, una vita tale "quae dignosci non potest an sit saecularis an regularis". Sull'abito, il visitatore afferma: "Monaci dicti ordinis... deferunt habitum regularem supra vestes, in reliquis habitum gestant clericorum saecularium" (AST, Sezioni Riunite, Economato Generale dei Benefici Vacanti, Abbazia di San Benigno (Fruttuaria), cart. 19, m. 1, n. 1, *Visitatio Abbatiae Sancti Benigni cum tota eius Jurisdictione facta ab Ill.mo et R.mo D.no Angelo Perutio Epis.co famagustano Visitatore Ap.lico facta anno D.ni 1584*).

¹⁵ Cfr. Gustavo Avogadro di Valdenigo, *Storia dell'Abbazia di S. Michele della Chiusa*, Tipografia di P. Alberto Ibertis, Novara, 1837, pp. 85-93. Sulle condizioni del monastero agli inizi del secolo XVII vd. inoltre AST, Sezioni Riunite, Economato generale dei benefici vacanti, Abbazia di San Michele della Chiusa, m. 1, n. 16, *Rellazione mandata dal Vescovo di Bovino Nunzio Apostolico apresso la Corte di Savoia alla Congregaz.ne de' Vescovi e Regolari sullo Stato, e condotta de' Monaci, che servivano alla Chiesa di S. Michele della Chiusa [...]*, 7 giugno 1605. Una copia della bolla di erezione della collegiata che sostituì infine il monastero in *ibid.*, m. 2, n. 25, 1622, 10 X.bre. *Copia della Bolla d'erezione della Collegiata di Giaveno concessa da Gregorio XV*.

¹⁶ Il 10 gennaio 1607 il cardinal Sauli, a nome della sacra congregazione dei vescovi e regolari, consente all'abate commendatario Carlo Argentero, vescovo di Mondovì, di "surrogare" per il servizio della chiesa abbaziale sacerdoti secolari al posto dei monaci via via che questi fossero morti, "dandoli li suoi vestiarij e provvisioni secondo che gli è conveniente". La secolarizzazione dell'abbazia si sarebbe compiuta gradualmente, senza che da Roma fosse emanato un provvedimento specifico. Nel 1621, al tempo della presa di possesso dell'abbazia da parte del cardinal Maurizio di Savoia, figura ormai un solo monaco, mentre nel 1644, al subentro del nipote, il principe Maurizio di Savoia, non si fa più alcuna menzione dei monaci. Si può trovare una sintesi di queste vicende in un documento del 1795 relativo a una causa interna all'abbazia, che in proposito conclude parlando di una "secolarizzazione e soppressione seguita, per così dire, di fatto... insensibilmente" e "senza verun decreto" (AST, Sezioni Riunite,

a ordini religiosi diversi o addirittura a differenti categorie di ecclesiastici comportavano sempre esperienze di ingegneria istituzionale più o meno complesse e riguardanti anche, inevitabilmente, una scelta fra modelli economici e patrimoniali.

Giurisdizioni abbaziali e giurisdizioni vescovili.

Sebbene la potenza politica goduta nel medioevo fosse svanita da lungo tempo, diverse abbazie piemontesi dell'età moderna conservavano poteri di giurisdizione signorile significativi (per esempio, la cognizione di primo grado delle cause civili e criminali), pur se limitati ad aree ristrette e ormai generalmente integrati nella struttura feudale sabauda (vd. esempi in Appendici I e II). Non manca una clamorosa eccezione nella signoria esercitata dall'abbazia di San Benigno di Fruttuaria su quattro luoghi del Canavese. La Santa Sede ne rivendicava la superiorità per complesse ragioni storiche. Quando, nel 1710, questa posizione venne apertamente sfidata da Vittorio Amedeo II ebbe inizio una vertenza che sarebbe culminata vent'anni dopo nell'occupazione militare sabauda delle terre contese e la soppressione violenta della protesta locale contro l'annessione. Solo nel 1741 Benedetto XIV avrebbe riconosciuto la sovranità sabauda sulle terre dell'abbazia.¹⁷

Una formale connotazione 'feudale', benché presente in diversi casi e distintiva nei confronti delle altre case religiose, non è però un ingrediente necessario del potere che le abbazie dell'età moderna mantengono sui luoghi in cui sono situate le loro sedi e i loro beni. Più spesso e più sottilmente, infatti, si tratta di un potere che nasce dall'estensione e dalle peculiari condizioni dell'immunità goduta dalle abbazie e dai loro complessi di beni e interessi patrimoniali. Per limitarci a un esempio, l'abbazia di Santa Maria di Casanova possiede un patrimonio fondiario immenso, concentrato in gran parte sul territorio dell'importante borgo di Carmagnola, ma formalmente non è titolare di giurisdizione né temporale né spirituale. L'amministrazione della giustizia nei possedimenti dell'abbazia e le cause concernenti i suoi interessi riescono tuttavia largamente a sottrarsi alle giurisdizioni locali, regie o signorili, nei cui limiti sono teoricamente situati. Questo risultato è reso possibile da un rapporto diretto mantenuto con il principe e grazie alla "protezione" da questi esercitata sul patrimonio abbaziale (e dei

Economato Generale dei Benefici Vacanti, Abbazia di San Benigno (Fruttuaria), cart. 23, m. 1, n. 32, *Conclusioni dell'Ufficio del Signor Avvocato Generale nella causa del Signor Avvocato D. Giovanni Battista Ferrero Canonico, e Vicario Generale dell'Abbazia di San Benigno contro li Signori Sacerdoti Divizia, Saudini, Avenati, Cenni, e Roggeri Canonici della Chiesa Collegiata di S. Benigno mandata spedirsi contemporaneamente a quella della Mensa Abaziale contro li signori Canonici, e Capitolo*, [Torino], Dalla stamperia d'Ignazio Soffietti, [1795]). La dignità canonica dei chierici presenti nell'abbazia è contestata ancora nel 1751, quando in una relazione interna all'amministrazione sabauda lo stato della questione è così descritto: "Questa Abazia ha Clero e si trova la Chiesa Abaziale descritta da sette Cappellani Prebendati, amovibili ad nutum dell'Abate. Circostanza incompatibile colla erezione in Collegiata, che li renderebbe inamovibili e perpetui" (AST, Corte, Materie Ecclesiastiche, Materie Ecclesiastiche per Categorie, Categoria II, Materia beneficiaria, m. 3, n. 19, *Stato delle Abazie di Regia Nomina in questi Stati di qua, e di là dai Monti, e della loro Giurisdizione*, 8 maggio 1750). In effetti, il 27 gennaio 1739, il commendatario Giovanni Amedeo d'Alinges ha concesso ai canonici che hanno sostituito i monaci l'uso del rocchetto e dell'almozia, proprio dei membri dei capitoli delle chiese collegiate, perché, come questi, "a coeteris de clero distinguantur", riservando però a se stesso il diritto di "disporre dei canonicati" secondo quanto asserisce praticato sino a quel momento. Un breve di Benedetto XIV del 15 settembre 1741 concede a sua volta l'uso della cappa magna. Solo nel 1768 (bolla datata 22 novembre), Clemente XIII dichiara la chiesa abbaziale "vera chiesa secolare collegiata" e sancisce per i suoi chierici "prebendari" lo stato di "veri canonici costituenti capitolo propriamente detto": è l'atto ufficiale di erezione ed istituzione "in perpetuo" della chiesa come "insignis collegiata secularis" per autorità apostolica. Il materiale sulla più che secolare controversia tra chierici e abati conservato in AST è molto abbondante; vd. in particolare Sezioni Riunite, Economato Generale dei Benefici Vacanti, Abbazia di San Benigno (Fruttuaria), cartt. 22, 23 e 25.

¹⁷ Vd. *Concordato col Re di Sardegna sui feudi ecclesiastici*, 5 gennaio 1741, in *Raccolta di concordati* cit., pp. 330-333.

monaci), attraverso ripetute concessioni di “salvaguardie” dal 1302 al 1768 e delegazioni di giurisdicenti speciali riservati al territorio e agli affari dell'abbazia: fra le carte del suo archivio sono conservate le nomine di “conservatori”, “viceconservatori” generali e “giudici” dal 1634 al 1707. La supervisione del Senato corona il sistema: nel 1702 da Vittorio Amedeo II ordina al Senato di Piemonte “di provvedere in tutte le cause che possono interessare l'abbazia e il monastero di Casanova” e nel 1707, presso il Senato, è creato un incarico di “conservatore generale” dell'abbazia. A queste figure fanno appello le istanze presentate dai commendatari per ottenere (o convalidare) azioni giudiziarie condotte contro comunità e privati, in un contesto di concorrenza con le giurisdizioni di carattere ordinario. Un punto particolarmente sensibile per l'abbazia e i suoi grandi affittuari appare l'esercizio della giustizia nei confronti dei massari e nei “tenimenti” periferici, come quello un tempo appartenente al monastero femminile di Santa Maria di Bonluogo, soppresso alla fine del secolo XVI.¹⁸

Su un altro versante, il potere delle abbazie si caratterizza come ‘potere sulle anime’. Buona parte delle abbazie piemontesi rivendicano uno stato *nullius dioecesis* più o meno completo e di diretta dipendenza dal papa. Si tratta di una condizione che va ben oltre l'esenzione dall'interferenza del vescovo nel governo della comunità religiosa caratterizzante in genere il clero regolare maschile. Essa significa infatti l'esercizio di poteri di giurisdizione spirituale nei confronti di “sudditi” laici attraverso il controllo sulle parrocchie e, in alcuni casi, il funzionamento di propri tribunali ecclesiastici. Dal punto di vista della dottrina canonistica, le situazioni di legittima esenzione abbaziale dalla soggezione al vescovo erano definite in maniera assai circostanziata. Secondo autorevoli giuristi, l'attribuzione agli abati delle prerogative episcopali doveva rispondere a numerose condizioni e raramente era concepita come completa: in particolare, per giustificare uno statuto “quasi-episcopale” dovevano essere soddisfatti alcuni criteri di dimensioni e compattezza territoriale riguardanti l'area sulla quale l'abbazia pretendeva di esercitare i suoi poteri spirituali.¹⁹

Peraltro, in esposizioni di carattere più politico e focalizzato sulle circostanze locali che non strettamente tecnico, l'estensione delle prerogative a disposizione delle abbazie poteva ricevere interpretazioni più o meno estensive. Secondo una memoria redatta intorno alla metà del secolo XVIII per l'amministrazione sabauda da un chierico con esperienza come vicario generale abbaziale,²⁰ ad esempio, la gamma degli atti esercitabili da un abate *nullius* era largamente sovrapponibile a quella dei vescovi, con solo qualche eccezione. L'abate può infatti conferire benefici semplici e curati, visitare le chiese, conferire gli ordini minori, intervenire nella materia matrimoniale con licenze e (alcuni tipi di) dispense, emettere sentenze sulla stessa materia e su altre questioni di ordinaria pertinenza dei tribunali vescovili, stabilire per sé casi riservati di assoluzione dai peccati, concedere licenze per la confessione e la predicazione, consacrare calici (in presenza di privilegio esplicito) e benedire altri oggetti necessari al culto, portare mitra e pastorale... Restano esclusi la somministrazione della cresima e più in generale tutti quegli atti, che, avverte l'autore della memoria, sono intrinsecamente connessi o delegati dal papa alla qualità vescovile come specifico ordine sacro e non al vescovo in quanto prelato “superiore e ordinario del proprio territorio”. Ma è anzitutto da notare il riconoscimento del possesso consuetudinario come fondamento legittimo sia della facoltà di esercitare la giurisdizione spirituale sia dello specifico contenuto di quest'ultima. Accanto al titolo verificabile di privilegio (papale), anche la

¹⁸ Del 1729, ad esempio, è una supplica rivolta al sovrano dagli affittuari dell'abbazia e dei suoi “membri” per ottenere la nomina di giurisdicenti per l'amministrazione della giustizia. Questa documentazione è conservata in AST, Sezioni Riunite, Economato Generale dei Benefici Vacanti, Abbazia di Santa Maria di Casanova, Categoria IV, mm. 23-24.

¹⁹ *Dictionnaire de droit canonique* cit., .

²⁰ AST, Corte, Materie Ecclesiastiche, Materie Ecclesiastiche per Categorie, Categoria II, Materia beneficiaria, m. 1, n. 6, *Memoria sulla Giurisdizione delle Badie indipendenti da' Vescovi, chiamate nullius, e sopra quali atti quella si estenda*, s. d. (ma ca. metà sec. XVIII). Il documento è riprodotto in Appendice I, doc. I.

semplice prescrizione, soprattutto se immemorabile, è infatti ritenuta una fonte normativa valida per quanto riguarda le specifiche prerogative, in base al principio che ciò che risulta effettivamente posseduto deve ritenersi compreso nella prescrizione (“quantum possessum, tantum praescriptum”). Abbiamo così, sul piano giuridico, l’adesione a un criterio coerente con una pratica dell’esenzione che si definisce il più delle volte in un quadro rivendicativo nutrito di una contrastante memoria del significato delle azioni compiute dai contendenti. Solo nel caso di San Michele della Chiusa, infatti, il nostro autore afferma che, a sua conoscenza, fosse effettivamente documentabile un antico titolo di privilegio. Egli stesso, aggiunge, nella propria esperienza come vicario dell’abbazia di Rivalta, aveva avuto per massima la consuetudine e la legittimazione attraverso l’azione: seguire la consuetudine, “procurando di mantenerla et estenderla nelle occorrenze”.²¹

Dal conflitto di interpretazioni tra vescovi e abati piemontesi scaturiscono soluzioni diverse e instabili – talvolta formalizzate da provvisorie transazioni a conclusione di lunghi contenziosi – ma pressoché tutte caratterizzate da un livello significativo di autonomia giurisdizionale per i secondi. Il risultato complessivo è un notevole effetto di frammentazione delle circoscrizioni diocesane, interessate da molteplici e variegati stati di eccezione, in particolare, in quella torinese. Può trattarsi di un’area compatta e più o meno ristretta – una valle, un gruppo di comunità contigue – che si sottrae alla giurisdizione dell’ordinario, come di un solo villaggio o anche di una singola parrocchia, ad esempio, accanto alle altre presenti in un centro urbano. Il contenuto dell’autonomia può poi estendersi da una completa panopia di poteri “quasi-episcopali” all’esercizio più o meno continuo e incontrastato di un insieme limitato di prerogative (vd. esempi in Appendici I e II). Le declinazioni che può assumere la pratica della giurisdizione spirituale da parte degli abati appaiono in effetti molteplici e corroborati da gradi molto diversi di consenso. Si può dire che quasi tutte le abbazie nutrono qualche pretesa di giurisdizione spirituale, se non altro nella forma di un diritto di collazione di qualche beneficio semplice o parrocchia nei dintorni della loro sede storica. Le fonti dell’amministrazione sabauda del Settecento tendono a classificare questa varietà di situazioni essenzialmente sulla base degli stati di fatto. Sottostante è però anche un criterio, potremmo dire, di ‘sostenibilità’ territoriale dell’esercizio della giurisdizione. Una sorta di allegato al documento citato sopra propone, ad esempio, quattro “classi” di abbazie: la prima comprende le realtà che hanno sviluppato prerogative in tutto paragonabili a quelle dei vescovi, reggendo un “territorio e diocesi conclave ma separata e distinta” rispetto alle circoscrizioni vescovili; la seconda, le abbazie prive di “corpo di diocesi” e caratterizzate invece da una pratica “per via di temperamenti e di transazioni” della giurisdizione, discontinua dal punto di vista della sua base territoriale sia dell’intensità in cui si esplica nei singoli luoghi; una terza categoria riguarda le abbazie cui non si riconosce un’effettiva capacità di affermazione delle proprie rivendicazioni; da ultimo, compaiono quelle istituzioni che hanno da tempo rinunciato a ogni pretesa giurisdizionale oltre i confini della chiesa abbaziale e del monastero. La condizione giudicata più problematica e conflittuale è quella che si verifica nella terza classe.²²

In effetti, il governo sabauda, soprattutto nel Settecento, dedicava, come altri governi cattolici del periodo, una crescente attenzione alla coerenza territoriale e, più in generale, al buon funzionamento delle diocesi dei suoi stati. Il suo atteggiamento nei confronti delle giurisdizioni abbaziali era tuttavia ambivalente. Da un lato, si ispirava a una tendenza ‘razionalizzatrice’ che portava a giudicare la loro stessa esistenza come un abuso foriero di conflitti e “disordini”, non solo a scapito di obiettivi generali di edificazione e disciplinamento morale dei “popoli”. Più concretamente, l’inconveniente cui si sarebbe

²¹ Sulla potenzialità “generativa” della pratica in rapporto alla definizione di status e ruoli, in particolare, riguardanti la vita e le istituzioni religiose di antico regime cfr. Angelo Torre, *Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell’Ancien Régime*, Marsilio, Venezia, 1995.

²² AST, Corte, Materie Ecclesiastiche, Materie Ecclesiastiche per Categorie, Categoria II, Materia beneficiaria, m. 3, n. 19, *Memoria de’ Punti a cui riduconsi le Scritture concernenti la Giurisdizione delle Abazie*, 2 maggio 1751.

desiderato rimediare era anzitutto la minaccia portata all'assolutismo dalla pluralità poco controllabile di alternative di arbitrato e risoluzione dei conflitti che l'intreccio di giurisdizioni ecclesiastiche offriva ai sudditi sabaudi. Il punto più delicato era lo spazio lasciato all'intervento in ultima istanza dei tribunali romani. D'altra parte, non mancava la consapevolezza dei vantaggi politici offerti dal regime del patronato regio sulle abbazie e dei rischi insiti nello smantellamento di un suo elemento tanto importante: l'abrogazione dell'indipendenza delle abbazie (l'"esenzione e immediatezza degli abati") e la loro riduzione a ordinari monasteri o chiese collegiate le avrebbe private della loro qualità di benefici maggiori, in altre parole, della base giuridica del sistema della commenda, del diritto regio di nomina dei beneficiati e della gestione economica dei benefici vacanti da parte dello stato.²³ Con questo, abrogando tutto un ramificato e profittevole sistema di cogestione delle ingenti risorse economiche e politiche associate ai più grandi patrimoni ecclesiastici subalpini.

La soluzione parziale infine divisata sarebbe stata la trasformazione in diocesi di alcune delle giurisdizioni abbaziali più estese dal punto di vista dei poteri e del territorio. L'abbazia di Santa Maria di Pinerolo (unita a quella dell'abbazia o canonica regolare di San Lorenzo di Oulx) fu così all'origine della creazione della diocesi di Pinerolo, nel 1748, mentre dall'abbazia di San Giusto sorse la diocesi di Susa nel 1772. Oltre a queste, sotto l'antico regime vennero soppresses alcune altre grandi abbazie dalla metà agli anni Novanta del secolo. Solo una, però, l'abbazia di Rivalta di Torino conservava prerogative importanti di giurisdizione spirituale.²⁴

²³ Cfr. le considerazioni svolte nel cit. *Stato delle Abazie di Regia Nomina* del 1750. I benefici maggiori sono detti anche concistoriali, perché l'erezione, trasformazione o soppressione ne è riservata al papa e il loro conferimento avviene in concistoro. Per le abbazie di minor reddito esisteva però l'alternativa più economica e rapida della "spedizione per supplica in Dataria", che evitava le formalità del "processo" in concistoro per accertare l'idoneità del candidato alla commenda e lo stato dell'abbazia (AST, Corte, Materie ecclesiastiche, Materie ecclesiastiche per categorie, Categoria II, Materia beneficiaria, m. 4, n. 2, *Memoria dello spedizioniere circa la spedizione dell'Abbazie per Concistoro o per Dataria*, s. d., ma 1727-1728). L'amministrazione economica da parte di ufficiali statali dei benefici ecclesiastici maggiori nei periodi di vacanza da parte di ufficiali statali cominciò a essere effettivamente implementata agli inizi del Settecento, sotto il duca Vittorio Amedeo II, scatenando fortissime tensioni con Roma, cui pose fine solo il secondo concordato fra lo stato sabauda e la Santa Sede nel 1741. Dapprima alle dipendenze dirette della Camera dei conti di Torino, la gestione economica dei vacanti fu demandata a un'amministrazione autonoma nel 1733 (cfr. Giorgio Dell'Oro, *Il regio economato. Il controllo statale sul clero nella Lombardia asburgica e nei domini sabaudi*, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 228-291). L'Economato generale dei benefici vacanti in tal modo creato sopravvisse fino al Novecento, dopo l'Unità come ufficio periferico della struttura nazionale (abolita in conseguenza del concordato del 1929). Gli venne tra l'altro affidata l'amministrazione patrimoniale provvisoria degli enti religiosi soppressi; numerosi fondi archivistici di abbazie degli stati sabaudi confluirono così nei suoi uffici torinesi, da cui furono riversati presso l'AST nel 1903 e nel 1925 (*Guida generale degli Archivi di Stato italiani*,).

²⁴ Sulla fondazione della diocesi di Pinerolo e i primi anni di vita dell'istituzione cfr. Pietro Caffaro, *Notizie e documenti della chiesa pinerolese*, vol. I, Zanetti, Pinerolo, 1893, pp. 445-472; inoltre AST, Corte, Materie Ecclesiastiche, Arcivescovadi e Vescovadi, Vescovado di Pinerolo, Classe prima, mm. 1-2, Classe seconda, mm. 1-2). L'erezione della diocesi di Susa, ipotesi che si affaccia già nel 1598, rientra nel 1772 in un più vasto progetto di riassetto e quadratura" territoriale delle diocesi dello stato (cfr. AST, Corte, Materie Ecclesiastiche, Arcivescovadi e Vescovadi, Vescovado di Susa, mm. 1-2). Alla scelta di Pinerolo e Susa contribuì anche la volontà di un più stretto controllo politico-religioso su zone di frontiera tradizionalmente abitate da popolazioni di fede protestante, i Valdesi (cfr. Augusto Armand Hugon, *Storia dei Valdesi. Dall'adesione alla Riforma all'Emancipazione (1532-1848)*, Claudiana, Torino, 1974, p. 229). La prima soppressione in ordine di tempo, dopo quella di Santa Maria di Pinerolo e di San Lorenzo di Oulx, riguardò il beneficio abbaziale di Santa Maria di Staffarda nel 1750: il suo patrimonio fu devoluto alla commenda mauriziana eretta in suo luogo, con l'obbligo di provvedere al sostentamento della comunità monastica (fogliante), che continuò ad esistere sotto la guida di un abate claustrale (Carlo Fedele Savio, *L'Abazia di Staffarda (1135-1802)*, Gribaudo, Torino, 1999 (rist. anast. ed. Bocca, Torino, 1932), pp. 140-144). Nel 1770 fu soppressa l'abbazia dei Santi Pietro e Andrea di Rivalta di Torino (copie della bolla di soppressione

I patrimoni fondiari delle abbazie e degli ordini monastici nel contesto della proprietà ecclesiastica: entità relativa.

In Piemonte come altrove nell'Europa cattolica di antico regime, le abbazie e i centri del monasticismo tradizionale sono molto spesso agenti economici di primaria importanza e depositari di grandi ricchezze. Qui mi limiterò a considerare il solo patrimonio fondiario di queste istituzioni, nel contesto più generale della proprietà fondiaria ecclesiastica piemontese. Quest'ultima, oltre a costituire, nel complesso, la fonte prevalente della ricchezza ecclesiastica nella regione, ne rappresenta anche la parte sulla quale sono disponibili i dati più abbondanti e omogenei. In particolare, i dati che utilizzerò furono rilevati dalle comunità amministrative piemontesi nel 1718 per un'inchiesta o censimento dei beni fondiari posseduti da ecclesiastici e "luoghi pii" condotta nel quadro della Perequazione generale dei tributi del Piemonte (vd. **tab. 1**).²⁵ L'incidenza complessiva della proprietà ecclesiastica (esclusi i patrimoni clericali) censita nel 1718 risulta pari all'11,08 % della superficie non "infruttifera" del territorio piemontese (1158397,73 ettari).²⁶ La classificazione degli enti e soggetti ecclesiastici che ho

emanata da Clemente XIV in AST, Corte, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, Rivalta. Prevostura poi Abbazia dei SS. Pietro e Andrea, Categoria I, m. 3, n. 22 e m. 15 fuori categoria, n. 19); il monastero cistercense corrispondente ne seguì la sorte nel 1792 e i beni del complesso abbaziale furono destinati alla vendita (cfr. Bruno Signorelli, "Vendita dell'abbazia di Rivalta e dei suoi beni tra la fine dell'Antico Regime ed il Piemonte napoleonico", in *L'abbazia di Rivalta di Torino nella storia monastica europea*, a cura di Rinaldo Comba e Luca Patria, Comune di Rivalta di Torino – Società per gli Studi Storici, Archeologici e Artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2007, pp. 597-605). Nello stesso 1792 vengono soppressi abbazia e monastero (cistercense) di Santa Maria di Casanova. La riallocazione del loro imponente patrimonio attraversa vicende complesse che proseguono fino agli anni Venti del Novecento (cfr. AST, Sezioni Riunite, Economato generale dei benefici vacanti, Abbazia di Santa Maria di Casanova, Categoria I, m. 1; *Santa Maria di Casanova: un'abbazia cistercense fra i marchesi di Saluzzo e il mondo dei comuni: relazioni al convegno: Casanova, 11-12 ottobre 2003*, a cura di Rinaldo Comba e Paolo Grillo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 2006).

²⁵ AST, Sezioni Riunite, Ufficio generale delle finanze, II Archiviazione, Capo 25, Beni ecclesiastici e delle opere pie, in particolare, mm. 17-19. La Perequazione generale dei tributi del Piemonte ossia la redistribuzione più equilibrata del carico della fiscalità terriera tra le comunità piemontesi comportò vaste campagne di misura dei territori delle comunità stesse, di ripartizione in classi d'estimo e di valutazione della redditività dei terreni agricoli, di accertamento delle forme di proprietà fondiaria privilegiata che, insieme alla lunga elaborazione dei dati raccolti, occuparono l'amministrazione sabauda dal 1698 al 1731. Sulla Perequazione cfr. Daniele Borioli, Magda Ferraris, Antonio Premoli, "La perequazione dei tributi nel Piemonte sabauda e la realizzazione della riforma fiscale nella prima metà del XVIII secolo", in *Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*, a. LXXXIII (1985), fasc. I, pp. 157-211. Per una discussione delle inchieste sui beni ecclesiastici condotte in Europa dal XVI al XIX secolo come fonti per lo studio dei patrimoni degli ordini religiosi cfr. Fiorenzo Landi, "La quantificazione dei patrimoni e delle rendite del clero regolare in Europa in età moderna (secc. XV-XIX): le inchieste nazionali", in *Le inchieste europee sui beni ecclesiastici (confronti regionali secc. XVI-XIX)*, a cura di Giuseppe Poli, Bari, Cacucci, 2005, pp. 229-251. Un'approfondita analisi dei risultati complessivi dell'inchiesta innocenziana e dei molti problemi connessi alla loro interpretazione ora in Id., *Il tesoro dei regolari. L'inchiesta sui conventi d'Italia del 1650*, CLUEB, Bologna, 2013.

²⁶ Ho ricavato i dati sulla superficie agraria totale piemontese appunto dalle "misure generali dei territori". La percentuale di superficie occupata dalla proprietà ecclesiastica dovrebbe essere in realtà leggermente inferiore, in quanto il calcolo della superficie agraria totale esclude una parte dei territori interessati dall'inchiesta del 1718, per i quali non risultano invece disponibili i dati delle "misure generali dei territori" compiute in gran parte fra il 1698 e il 1711. Si tratta di località corrispondenti a 18 comuni attuali rispetto ai 690 che furono misurati. In alcuni luoghi le misure non furono effettuate a causa della loro condizione fiscalmente privilegiata, come nel caso della città di Torino e del suo feudo di Grugliasco, o della delicata e controversa dipendenza giurisdizionale, quali i feudi vescovili di Cossombrato, Montafia e Santena. Ho depurato i totali forniti per la superficie complessiva dei territori dall'estensione dei terreni classificati dagli agrimensori che effettuarono le misure come "infruttiferi". Questi terreni costituiscono una categoria che non concorre alla determinazione della base locale dell'imposta fondiaria e

adottato nella tabella 1 aderisce il più possibile a quella delle fonti: le “consegne” originali di beni presentate dalle comunità e gli “spogli” successivi elaborati dai funzionari sabaudi.²⁷ In questa classificazione, il termine “abbazia” è impiegato come sinonimo di mensa abbaziale; si riferisce cioè solo ai beni annessi al beneficio dell'abate commendatario, sempre, come si è detto, un prelato secolare estraneo alla comunità religiosa (quando non, occasionalmente, un laico). I beni appartenenti alla comunità di religiosi (componenti la mensa monastica) o al “corpo di clero” di tipo secolare presente nelle abbazie di San Benigno di Fruttuaria e San Michele della Chiusa sono invece intestati ad essi separatamente.²⁸ Ora, sommando le superfici possedute dagli ordini regolari (maschili e femminili) e dai due corpi secolari di San Benigno e San Michele con il dato delle mense abbaziali – che, per quanto tecnicamente di natura secolare, erano depositarie di gran parte del patrimonio accumulato nei secoli da comunità monastiche e di canonici regolari – arriviamo al 45,19 per cento della proprietà ecclesiastica totale. La quota riconducibile alle istituzioni del clero regolare appare dunque predominante. Tutte insieme, le terre dei corpi secolari (mense vescovili, capitoli delle chiese cattedrali e collegiate, seminari, commende e dei priorati degli ordini militari) ammontano a poco più della metà di quelle dei regolari e delle abbazie (corrispondono infatti a poco più del 25 per cento del totale della proprietà ecclesiastica). Per quanto riguarda i beni di parrocchie e benefici semplici, anch'essi considerati cumulativamente, ci fermiamo invece a circa il 22 per cento della superficie censita, mentre il multiforme e sfumato universo dei “luoghi pii” (confrarie, confraternite e compagnie devozionali, monti di pietà, ospedali e collegi degli orfani) ne possiede meno del 6 per cento.

Da sole, le mense abbaziali detengono una quota di proprietà superiore a quella delle mense vescovili e seconda solo a quella raggiunta dall'insieme dei monasteri e conventi maschili. Il totale delle terre possedute dalle mense abbaziali è poi incomparabilmente più elevato di quello relativo agli ordini religiosi presi singolarmente. La distanza si attenua solo nel caso dei Certosini e dei Canonici Regolari Laternanensi – i primi, come sappiamo, mai e i secondi, non più, toccati dal fenomeno della commenda (**tab. 2**). Il patrimonio delle abbazie in commenda considerato però nella sua integrità storica, ossia comprendendovi sia i beni delle mense abbaziali sia quelli delle mense monastiche, risulta solo moderatamente superiore alla parte appropriata dai benefici degli abati (il 15,12 per cento contro il 12,77 per cento della proprietà ecclesiastica totale), a conferma della forte sperequazione economica introdotta dal sistema della commenda tra abate e personale religioso. Sommiano infine i patrimoni in tal modo ricostruiti con quelli di istituzioni affini storicamente e tipologicamente alle abbazie, quali i

restano perciò esclusi dalla classificazione per tipologie di proprietà adottata dalle misure. Il diretto utilizzo dei totali di superficie avrebbe indotto una sottovalutazione del peso economico della proprietà ecclesiastica in quei territori, come si verifica spesso nelle aree montane, caratterizzati da una notevole presenza di “infruttiferi”. A rigore, poi, la percentuale fornita misura l'incidenza dei beni ecclesiastici di natura perpetua e descritti come fiscalmente “immuni” o almeno parzialmente esenti dalla taglia, ossia dal carico impositivo complessivamente gravante sul possesso della terra in assenza di privilegio. Soltanto a questa categoria, infatti, erano ufficialmente destinate le consegne, sebbene, episodicamente, furono evidentemente dichiarati anche beni che assolvevano interamente gli oneri fiscali.

²⁷ L'inchiesta classifica in primo luogo i beni censiti in “beni d'ecclesiastici regolari” e “beni d'ecclesiastici secolari”. I primi corrispondono ai beni posseduti dai monasteri e conventi di religiosi e di religiose. Tutti gli altri soggetti e corpi ecclesiastici sono classificati come secolari, comprese le “abbazie”. Si riscontra qualche oscillazione nella fonte per quanto riguarda gli istituti della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, che a volte vengono classificati fra i regolari e altre volte tra i secolari.

²⁸ Nel computo dell'estensione dei beni fondiari dei corpi ecclesiastici di natura secolare e regolare (le abbazie, i conventi e monasteri, i vescovati, religiose, le chiese cattedrali e collegiate, gli ordini militari) non ho compreso i beni appartenenti alle parrocchie e ai benefici semplici a vario titolo dipendenti o collegati, per via di giurisdizione o di giuspatronato. Per quanto riguarda le cattedrali e collegiate, i beni presi in considerazione includono quelli costituenti le singole prebende canonicali, oltre a quelli eventualmente comuni all'intero capitolo.

monasteri benedettini e cistercensi, le certose, le case di canonici regolari e gli eremi, non in commenda (ci limitiamo agli ordini maschili), ma rette da abati claustrali scelti all'interno dell'ordine. La cifra che così otteniamo è pari al 59,89 per cento della proprietà fondiaria aggregata di tutti i regolari (maschili e femminili), delle mense abbaziali e dei corpi secolari che a San Benigno di Fruttuaria e San Michele della Chiusa hanno sostituito la comunità monastica. Balza evidente la straordinaria importanza della ricchezza fondiaria concentrata ancora nel secolo XVIII nelle abbazie e nelle altre istituzioni geneticamente collegate al monachesimo d'impronta benedettina, rispetto a quella posseduta da mendicanti e chierici regolari.²⁹

Sul totale della proprietà ecclesiastica in Piemonte, queste realtà rappresentano il 27,07 per cento, una ragguardevole proporzione, che tuttavia – come quella fornita sopra – rischia di sottovalutarne il peso reale. Dovremmo infatti aggiungervi l'apporto determinante fornito dalle terre abbaziali, fra il tardo medioevo e la prima età moderna, alla costituzione dei patrimoni di altre istituzioni ecclesiastiche, regolari e secolari. Intere abbazie o grosse porzioni dei loro beni furono fatti confluire nella dotazione di case religiose 'moderne', come il Collegio Vecchio dei Gesuiti di Torino.³⁰ Prima ancora, contribuirono a creare o rimpinguare patrimoni vescovili. Nel 1421, ad esempio, la mensa episcopale torinese inglobò la badia benedettina suburbana di San Giacomo di Stura, una sorta di potenza economica regionale; nello stesso modo, ai possedimenti del vescovo di Mondovì, la cui diocesi era stata creata nel 1388, venne aggregata nel 1438 l'antica e importante abbazia, anch'essa benedettina, di San Dalmazzo di Pedona. Nel 1718 le terre di San Dalmazzo continuavano a rappresentare il nucleo essenziale del patrimonio

²⁹ Situazioni non dissimili altrove. In Sicilia, ad esempio, secondo dati calcolati sulla base delle risultanze dell'inchiesta innocenziana (1650), gli ordini monastici tradizionali possedevano il 57,91 per cento della superficie occupata dalla proprietà fondiaria dei regolari maschili (con gran prevalenza però dei cassinesi, le cui terre rappresentano da sole il 46,6 per cento del totale): cfr. Giancarlo Poidomani, *Gli ordini religiosi nella Sicilia moderna. Patrimoni e rendite nel Seicento*, FrancoAngeli, Milano, 2001, tab. 1, p. 219. Nello Stato di Milano intorno al 1770, benedettini, cistercensi e canonici lateranensi controllano il 73,9 per cento della superficie totale dei beni fiscalmente immuni posseduti dagli ordini maschili: cfr. Mario Taccolini, "La consistenza e la localizzazione dei beni ecclesiastici esenti dello Stato di Milano nelle rilevazioni di Francesco Fogliazzi (1770-1772)", in *Tra rendita e investimenti. Formazione e gestione dei grandi patrimoni in Italia in età moderna e contemporanea*, Cacucci, Bari, 1998, pp. 596-597 e tab. 5.1, p. 607.

³⁰ Il Collegio dei Gesuiti di Torino, che iniziò i corsi nel 1567, poté avvantaggiarsi della cessione di due terzi delle rendite dell'Abbazia dei Santi Solutore, Avventore e Ottavio (o San Solutore Maggiore) di Torino (la cui sede, suburbana, era stata distrutta dalle truppe francesi nel 1535) dall'abate commendatario Vincenzo Parpaglia, sanzionata con bolla di Pio V del 1570. Nel 1575 le reliquie dei tre martiri eponimi, custodite nell'abbazia prima della sua distruzione, furono solennemente traslate nella nuova chiesa dei Gesuiti intitolata appunto ai Santi Martiri. La cessione dell'abate Parpaglia, che portò all'effettiva incorporazione di vasti possedimenti nei dintorni di Torino nel patrimonio gesuitico, diede origine a un controversia con i successivi commendatari di San Solutore che si protrasse fino al secolo XVIII inoltrato. A pochi anni di distanza dal Parpaglia, un altro abate commendatario, il cardinal Guido Ferrero, vescovo di Vercelli dal 1562 al 1572, smembrava dall'abbazia vercellese di Santo Stefano della Cittadella il "quartiere" di Cantarana in favore degli stessi Gesuiti di Torino (bolla di Gregorio XII del 1580). Già nel 1556, poi, i Gesuiti avevano acquisito a Torino la chiesa di San Benedetto e una casa contigua dipendenti dall'abbazia di Rivalta dal suo vicario in cambio di un censo annuo, pensando di farne la loro sede; anche quest'alienazione diede origine a una plurisecolare contesa con gli abati di Rivalta (ampia documentazione su questi beni e sulle liti con gli abati di San Solutore e di Rivalta è conservata in AST, Corte, Materie ecclesiastiche, Economato dei benefici vacanti, Conventi soppressi, II sezione, categoria A e in AST, Sezioni Riunite, Economato generale dei benefici vacanti, Abbazia di Rivalta; su queste acquisizioni del Collegio Vecchio di Torino, pochi cenni in Alessandro Monti SJ, *La Compagnia di Gesù nel territorio della provincia torinese*, vol. I, *Fondazioni antiche*, Ghirardi, Chieri, 1915; in particolare sui beni ceduti da San Solutore e sulla loro gestione da parte dei Gesuiti cfr. Aldo Actis Caporale, "Terra e canali della Compagnia di Gesù nel Torinese e nel Chierese", in *La Compagnia di Gesù nella Provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, a cura di Bruno Signorelli e Pietro Uscello, Torino, Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, 1998, pp. 353-356).

vescovile monregalese.³¹ Attraverso operazioni singolarmente molto meno imponenti, ma apparentemente piuttosto numerose, dal XVI al XVIII secolo, priorati e celle smembrati da abbazie ormai scomparse o in grave disfacimento fornirono la base giuridica ed economica necessaria per l'erezione di benefici con titolo abbaziale riservati al patronato di grandi prelati e casate localmente influenti. Infine, tra i maggiori beneficiari di possedimenti abbaziali possiamo annoverare l'ordine cavalleresco creato e favorito dai duchi di Savoia, quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, le cui più importanti acquisizioni sarebbero però derivate dalle soppressioni tardo settecentesche.³²

I patrimoni fondiari delle abbazie e degli ordini monastici nel contesto della proprietà ecclesiastica: estensione dell'immunità.

Come detto, l'inchiesta sui beni ecclesiastici lanciata nel 1718 nutriva scopi eminentemente fiscali. Oltre ai dati sull'estensione delle terre raccoglie perciò alcune altre informazioni utili a stabilirne la condizione di fatto e di diritto in relazione al pagamento delle imposte fondiari. Al di là della ricostruzione degli obiettivi dei promotori dell'inchiesta, queste informazioni ci aiutano a indagare le specificità e i caratteri distintivi dei patrimoni censiti. Mi limiterò a prendere in considerazione due delle principali classificazioni impiegate nell'inchiesta. La prima distingue tra beni ecclesiastici "antichi" e "di nuovo acquisto".³³ Semplificando, si può dire che ai primi è riconosciuto in linea di principio un fondamento legittimo di immunità fiscale, ai secondi una tendenziale e almeno parziale imponibilità. Il discrimine cronologico che decide dell'antichità o del carattere recente dei beni posseduti dalla Chiesa è il 1560, la data convenzionale di introduzione del "tasso", il primo sistematico tributo prediale imposto dai duchi di Savoia a tutte le comunità amministrative del Piemonte.³⁴ Tutti i beni trasferiti da laici a ecclesiastici a partire da quella data sono considerati nuovi ovvero "allodiali" e cioè non privilegiati. Il fondamento consuetudinario dello statuto della terra in Piemonte non era infatti personale, ma reale. La prova di antichità più comune è testimoniale: il tempo "immemorabile" della permanenza in mani ecclesiastiche, l'assenza di tracce nei registri delle taglie e nei catasti. Solo in alcuni casi troviamo indicato il tempo di un passaggio di proprietà, approssimativamente o in base della data di un atto notarile. Inoltre, ciò avviene quasi sempre solo nel caso di un bene "di nuovo acquisto". Tipicamente, comunque, un bene di nuovo acquisto si può rintracciare nei catasti sotto l'intestazione a un precedente

³¹ Come altre abbazie piemontesi, San Giacomo di Stura aveva costruito le sue fortune su una spiccata vocazione al controllo dell'economia dei transiti: cfr. Giuseppe Sergi, *L'aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel medioevo italiano*, Donzelli, Roma, 1994, pp. 49-52. Su San Dalmazzo di Pedona cfr. Carlo Tosco, *San Dalmazzo di Pedona. Un'abbazia nella formazione storica del territorio dalla fondazione paleocristiana ai restauri settecenteschi*, Società per gli studi storici, archeologici e artistici della Provincia di Cuneo, Cuneo, 1996.

³² Cfr. *supra*, nota 23.

³³ Criteri comparabili, appoggiati su un dato cronologico, per distinguere tra beni ecclesiastici in "origine" e quindi "immuni per natura" e beni che gli ecclesiastici "sono andati acquistando per contratto, testamenti, ingressi nella religione o in qualunque altra forma" si ritrovano nel Censimento austriaco dello Stato di Milano (cfr. Mario Taccolini, *L'esenzione oltre il catasto. Beni ecclesiastici e politica fiscale dello Stato di Milano nell'età delle riforme*, Milano, Vita e Pensiero, 1998, specialmente, pp. 21 e 60-66; Pompeo Neri, *Relazione dello stato in cui si trova l'opera del censimento universale del Ducato di Milano nel mese di maggio dell'anno 1750*, a cura di Franco Saba, FrancoAngeli, Milano, 1985, pp.249-264).

³⁴ Sull'introduzione del tasso cfr. Bracco e Bormioli et al. cit. *supra*, nota 24 e Giuseppe Bracco, *Terra e fiscalità nel Piemonte sabauda*, Torino, Giappichelli, 1981. In occasione del concordato siglato nel tra Benedetto XIV e Carlo Emanuele III sarà poi raggiunto un compromesso su una data di parecchio successiva, il 1620: tutti i beni iscritti che risultavano iscritti a catasto da quell'anno in poi erano da considerarsi pienamente imponibili (*Raccolta di concordati* cit., "Istruzione di Benedetto XIV ai vescovi del Regno di Sardegna sopra l'immunità e l'esercizio dell'la giurisdizione ecclesiastica", 6 gennaio 1742, VI, p. 370).

proprietario laico. La sua iscrizione a catasto è dirimente, perché equiparata all'impegno di assolvere tutti gli obblighi fiscali verso la comunità locale e verso il principe.³⁵

I beni "antichi" rappresentano in media più della metà della superficie del patrimonio fondiario: nelle mense abbaziali costituiscono intorno al 75 per cento, una percentuale abbastanza simile a quella di cattedrali e collegiate, confrarie e parrocchie. Nelle mense vescovili e nei patrimoni degli ordini militari, i beni antichi corrispondono invece virtualmente all'integralità delle terre possedute. Ordini religiosi maschili e soprattutto femminili registrano proporzioni nettamente inferiori: rispettivamente, intorno al 60 e al 50 per cento (vd. **tabb. 3a-3b**). Ma la reale discrepanza è fra i beni posseduti dalle mense abbaziali e dagli ordini monastici, da una parte, e quelli degli ordini mendicanti e dei chierici regolari, dall'altra: il patrimonio fondiario dei primi è infatti "antico", rispettivamente, al 75 e 80 per cento, quello dei secondi per meno del 40 per cento (percentuali calcolate sulla base dei dati presentati nella **tabb. 4a-4b**).³⁶

Fra il tardo medioevo e l'età moderna, le comunità monastiche piemontesi si sono spesso esaurite o hanno attraversato esperienze di riforma e avvicendamenti di personale che ne hanno mutato profondamente il modello organizzativo e la cultura economica. Le strutture del patrimonio hanno però tempi propri e racchiudono logiche proprie. Questi elementi condizionano profondamente l'interazione tra le istituzioni religiose e l'ambiente sociale che le circonda. Lo statuto dei beni posseduti costituisce un elemento di distinzione fondamentale tra le realtà legate al modello abbaziale e monastico e il resto dei regolari. Ciò vale sia in presenza del sistema della commenda sia (apparentemente in misura ancora maggiore) quando monaci o canonici regolari conservano (o hanno riacquisito) il pieno controllo del patrimonio storico di un'istituzione religiosa. Al di là di come si è affermata nelle varie situazioni, la presunzione di "antichità" attribuita ancora nel secolo XVIII a gran parte del patrimonio di abbazie e ordini monastici garantisce a questi soggetti una misura insolitamente estesa di "immunità": non solo fiscale, ma, in ultima analisi, anche politico-giurisdizionale. Li sottrae, ad esempio, a quelle forme di fiscalità negoziata o "convenzionata" con le comunità locali che, in un modo o nell'altro, rappresentano la soluzione più frequente per i conventi di mendicanti e chierici regolari (oltre che per le case religiose femminili in generale). In tal modo, li svincola da un rapporto che avviene pur sempre sul terreno delle imposizioni di un potere esterno ed entro i suoi quadri amministrativi. Nelle aree, in particolare, in cui si rivela più compatta la presenza dei loro diritti sulla terra e sui luoghi, le abbazie e le altre istituzioni monastiche danno vita a sistemi di relazioni socioeconomiche che, al contrario, sembrano largamente incapsulati nella sfera del loro dominio.³⁷

Il secondo criterio mediante il quale mi è sembrato possibile misurare la specificità dei patrimoni abbaziali e monastici è costituito dalla distinzione fra beni "posseduti immediatamente" dai loro proprietari ecclesiastici e beni concessi in enfiteusi a terzi. Per l'amministrazione sabauda, la distinzione è rilevante a fini fiscali: là dove, infatti, la proprietà ecclesiastica si configura come diritto eminente sanzionato dalla riscossione di un censo o canone prevalentemente di tipo ricognitivo, il pagamento della taglia spetta all'utilista, come colui che effettivamente "gode i frutti" del fondo.³⁸ Quando invece l'enfiteusi si rivela "impropria", ossia ogniqualevolta il canone, come in un normale contratto di locazione,

³⁵ Questo e altri principi sono ampiamente illustrati e discussi in molteplici trattati, memorie e pareri giuridici prodotti a sostegno dei tentativi compiuti dai Savoia nel XVII e XVIII secolo per estendere l'imponibilità delle proprietà cedute da laici a ecclesiastici (cfr. AST, Corte, Materie ecclesiastiche, Materie ecclesiastiche per categorie, Categoria XI, Immunità reale del Piemonte).

³⁶ Questi dati si riferiscono ai soli ordini maschili.

³⁷ Un aspetto che andrebbe visto in correlazione con un funzionamento economico ad "alta integrazione" anche se "a bassa produttività", secondo la definizione dell'economia degli enti monastici proposta da Landi, *Il paradiso dei monaci* cit., pp. 126-129.

³⁸ Pur usufruendo di una deduzione d'imposta, solitamente del 20 per cento, in considerazione del canone pagato al titolare del dominio eminente.

appaia “corrispondente ai frutti” (equivalente alla metà del reddito del fondo) il contribuente è individuato nel direttario. In tal caso, se ecclesiastica “antica”, la terra data in enfiteusi è legittimamente immune. Nel linguaggio dell'inchiesta sui beni ecclesiastici e, più in generale, della Perequazione, “enfiteusi” è un'etichetta usata per coprire una varietà di situazioni apparentemente disparate. Non è tuttavia semplice ogni volta che la s'incontra individuarne i contenuti precisi. Fondamentalmente, designa locazioni di lunga o lunghissima durata (anche plurigenerazionali o perenni) che tendono a fare del concessionario non un semplice affittuario, ma il detentore di un diritto reale sul bene. Perciò l'“enfiteusi” appare legata alle tradizionali figure della proprietà divisa in dominio eminente o diretto e dominio utile.³⁹ Come possiamo verificare nei nostri dati, il concreto diritto che crea nel concessionario risulta però di intensità variabile, poiché molto diverse possono risultare la sua durata e le condizioni previste per la sua trasmissione o alienazione dell'enfiteusi, così come i costi effettivi della locazione (“introggio”, canoni, laudemi, terze vendite).

I beni enfiteutici rappresentano una proporzione non trascurabile del patrimonio fondiario delle mense abbaziali: intorno al 20 per cento della superficie totale. La percentuale è la seconda più alta dopo quella registrata dai vescovati, anche se qui la parte dell'enfiteusi ammonta in media a oltre i tre quarti del patrimonio (vd. **tabb. 5a-5b**). Questa elevatissima proporzione riflette in realtà il carattere feudale di buona parte del dominio vescovile sulla terra. I vescovi di Torino e Asti, in particolare, hanno patrimoni composti quasi esclusivamente da feudi provvisti di giurisdizione tenuti da vassalli nobili che prendono l'investitura da loro, una situazione assai meno frequente nei patrimoni di abbazie e monasteri.⁴⁰ Questi beni sono invariabilmente classificati tra gli enfiteutici. Rispetto ai vescovati, abbazie e comunità di monaci mantengono dunque un rapporto assai più diretto con i loro beni. Qui, piuttosto che in un quadro propriamente feudale, le concessioni enfiteutiche hanno origini semmai legate alla colonizzazione di terre marginali.

All'interno del mondo dei regolari, l'incidenza dell'enfiteusi risalta come incomparabilmente superiore tra i beni delle abbazie e dei monasteri: intorno al 20 per cento, appunto, contro poco più dell'1 per cento delle restanti case maschili (percentuali calcolate sulla base dei dati presentati nelle **tabb. 6a-6b**). Nei patrimoni degli ordini femminili, i beni enfiteutici rappresentano in media circa il 4 per cento (vd. **tabb. 5a-5b**). Restrungendo poi il campo ad abbazie e monasteri, la loro distribuzione appare notevolmente concentrata. Per la maggior parte degli istituti rappresentano infatti una proporzione nulla o assai scarsa. Grandi patrimoni, come quelli del beneficio abbaziale di Santa Maria di Casanova, come si è detto, dell'abbazia di Santa Maria di Staffarda, dell'abbazia di Sant'Andrea di Vercelli (dei

³⁹ Sulla alquanto elusiva categoria di enfiteusi nel diritto comune cfr. Robert Feenstra, “L'emphytéose et le problème des droits réels”, in *La Formazione storica del diritto moderno in Europa. Atti del terzo Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, Firenze, Olschki, 1977, pp. 1295-1320. Essa viene spesso usata sia nella storiografia sia nelle fonti in senso estensivo, per indicare varie forme di concessione perpetua o di lunga durata, tutte caratterizzate storicamente da un equilibrio dinamico e instabile tra diritti dei locatari e dei locatori, come mostra Giorgio Chittolini, “Alcune note sulle «enfiteusi» ecclesiastiche ferraresi”, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, a cura di Livio Antonielli, Carlo Capra, Mario Infelise, FrancoAngeli, Milano, 2000, p. 11-33, in particolare, p. 1. Sulle locazioni di lunga durata: Paolo Grossi, *Locatio ad longum tempus. Locazione e diritti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Morano, Napoli, 1963 (nuova ed.: Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014).

⁴⁰ Questi possedimenti sono interpretati nel sistema giuridico sabauda come “suffeudi”, cioè feudi di secondo livello, in quanto dipendenti da vassalli (limitatamente alla loro veste di signori temporali), a loro volta, del duca di Savoia. Numerosi feudi ecclesiastici piemontesi riuscirono però a sottrarsi fino alla seconda metà del secolo XVIII all'autorità sabauda in qualità di feudi pontifici. Come detto, ne riscontriamo la virtuale assenza nel patrimonio degli altri soggetti ecclesiastici; un'eccezione è costituita dal Priorato di Sant'Andrea di Torino “unito” al monastero (fogliante) della Consolata per i beni del tenimento di San Dalmazzo, infeudati al Conte di None Piossasco Asinari de' Rossi.

Lateranensi), delle certose (con la parziale eccezione della Certosa Reale di Torino) ne sono totalmente o in buona misura privi. Solo in 11 dei 90 casi censiti nelle consegne di abbazie e comunità monastiche (presenti nelle prime o indipendenti)⁴¹ superano il 10 per cento della superficie totale del patrimonio fondiario; per 8 di questi ne costituiscono tuttavia più della metà. Fra gli enti dotati dei patrimoni più consistenti – quelli, ad esempio, al di sopra dei 1000 ettari di superficie – e perciò in grado di influenzare significativamente la percentuale generale della categoria, l'enfiteusi raggiunge il peso più elevato presso i Cistercensi (mensa monastica) dell'abbazia di Casanova (più del 90 per cento), l'abbazia di San Giusto di Susa tenuta da Canonici Regolari Lateranensi (quasi il 90 per cento), la mensa abbaziale di Santa Maria di Pinerolo (oltre il 70 per cento, contro il 40 per cento circa della mensa monastica, fogliante, molto più piccola. I beni enfiteutici della mensa abbaziale dei Santi Pietro e Andrea della Novalesa si situano intorno al 40 per cento degli oltre 2300 ettari di superficie totale (per i monaci foglianti dell'abbazia la proporzione corrispondente è di quasi il 60 per cento, ma di un'estensione assai minore). Queste enormi superfici sono prevalentemente situate in area alpina e comprendono alpeggi, boschi e pascoli. Gli oltre 1000 ettari concessi in enfiteusi dai monaci di Casanova corrispondono a un'alpe gestita in maniera consortile dagli abitanti (valdesi) di Prali, un villaggio montano della Val Germanasca, alquanto remoto dalla pianura cerealicola a sud di Torino dov'è posta la sede abbaziale (e dove l'abate detiene, in maniera "immediata", tutto il suo imponente patrimonio). A un'altra alpe "ossia pascolo" nella stessa valle corrispondono quasi interamente anche i circa 750 ettari di terre enfiteutiche di Santa Maria di Pinerolo. Egualmente, nel caso di San Giusto di Susa, le superfici date in enfiteusi sono composte in massima parte di alpi, pascoli, boschi e "nude rocce". Lo stesso può dirsi per i beni concessi in enfiteusi sia dalla mensa abbaziale sia da quella monastica della Novalesa. Incidentalmente, questi dati confermano che in Piemonte come altrove le abbazie conservano un ruolo cruciale nell'economia silvopastorale. Non mancano tuttavia alcune presenze enfiteutiche consistenti anche in pianura: i circa 500 ettari di beni del Priorato di Sant'Andrea di Torino, controllato dai Foglianti della Consolata, ad esempio, tutti tenuti da enfiteuti, sono localizzati quasi per intero in quella che oggi è area periurbana di Torino.

È probabile che in un'epoca precedente, ma non troppo remota, forme di dominio "diviso" e concessioni perpetue o a lunghissima scadenza fossero una componente assai più diffusa nei patrimoni di abbazie e comunità monastiche. In pieno Settecento, ci sono abati, come quello dei Santi Solutore, Avventore e Ottavio di Sangano, che promuovono ampie inchieste dirette ad accertare e riportare in vita diritti di proprietà di questo tipo caduti in desuetudine.⁴² Al momento dell'inchiesta del 1718 lo spazio dell'enfiteusi e delle locazioni a lunga scadenza si è indubbiamente ridotto rispetto al passato, da un lato per le appropriazioni compiute dagli utilisti, dall'altro in seguito alle operazioni di "riunione del dominio" perseguite da abati e monaci non meno di altri soggetti ecclesiastici ritenuti eminentemente 'modernizzatori'.⁴³ Al pari dei Gesuiti, per esempio, in relazione alle terre già abbaziali ricevute in dote

⁴¹ Nell'inchiesta del 1718 risultano censite come proprietarie di beni fondiari 40 abbazie (cioè mense abbaziali) e 50 comunità riconducibili a ordini monastici, 12 delle quali presenti in abbazie in commenda, con una propria mensa separata.

⁴² AST, Sezioni Riunite, Economato Generale dei Benefici Vacanti, Abbazia di Sangano, mm. .

⁴³ Vd. una testimonianza di questo fenomeno, come visto e denunciato dalla polemica 'riformatrice' tardosettecentesca, in AST, Corte, Materie ecclesiastiche, Materie ecclesiastiche per categorie, Categoria XXXIII, Mani morte, m. 1, n. 6, 1774, p.mo 9mbre. Scritto dell'Avvocato Generale Commendatore Graneri, in cui, accennando i diversi casi ivi specificati, prende a dimostrare la necessità di una qualche generale Regia provvidenza per andar all'incontro degl'ulteriori pregiudizj, che risultano a' Laici per causa delle riammensazioni, e consolidazioni del Dominio utile de' beni posseduti da' med.i Laici col diretto appartenente alle Chiese, od altre Manimorte. Chittolini, "Alcune note" cit., descrive a Ferrara una netta inversione di tendenza degli sviluppi basso- e tardomedievali verso una progressiva estensione dei diritti dei concessionari con la devoluzione della città allo Stato Pontificio, ma, più in generale, con l'affermarsi della normativa tridentina.

dal loro collegio torinese.⁴⁴ Nel secolo XVIII, cascine e masserie condotte a colonia parziaria o affitto in base a contratti di durata triennale (anche se di frequente rinnovati più volte) appaiono ormai forme assai comuni di gestione del patrimonio fondiario anche nel caso delle abbazie e dei monaci. Questo sebbene gli abati commendatari e i loro vicari, a differenza, a quanto sembra, dei monaci, preferiscano lasciare la gestione dei rapporti con i piccoli conduttori a grandi affittuari cui consegnano in blocco tutto o grosse fette del patrimonio fondiario (e redditi di altra natura).⁴⁵ Ma anche quando appaiono ormai indeboliti, i diritti di proprietà eminente un tempo detenuti da abati e monaci continuano in diverse situazioni a strutturare il rapporto intrattenuto con le collettività locali. In conseguenza di un processo storico quasi sempre lungo e accidentato di affrancazioni e accordi collettivi, questi diritti sono sfumati in forme variegata di prelievo che assoggettano spesso intere località. Le esazioni appaiono destinate a compensare forme di prelievo che assumono nomi diversi e richiamano possibilmente origini diverse: “censi”, “fitti minuti”, “servizi”, ma anche “decime” in natura. I possessori di terre ad Almese e a Rubiana, nella bassa Val di Susa, ad esempio, dichiarano semplicemente di dovere annualmente a San Giusto un certa somma di denaro: del titolo preciso, come affermano, s'è persa memoria, ma resta il segno tangibile del controllo ancora esercitabile dall'abbazia sulle risorse locali.⁴⁶

I domini abbaziali come formazioni signorili

Le abbazie piemontesi dell'età moderna sono il risultato della sedimentazione patrimoniale di scambi sociali proseguiti per molti secoli all'interno di cangianti configurazioni di potere.⁴⁷ Diversamente dalle istituzioni più recenti del clero regolare, non sono soltanto proprietari fondiari *sui generis*, privilegiati fiscalmente e protetti dal regime della manomorta. Tendono invece a esercitare sui luoghi un dominio di tipo tendenzialmente signorile, fatto di diritti sia economici sia di giurisdizione, spesso inestricabili, che si esplicano in un ampio assortimento di monopoli e forme di prelievo sulle risorse e le attività economiche locali. Sulla terra abbiamo una gamma di situazioni possessorie che va alla piena proprietà indivisa (gestita in conduzione diretta o, più spesso, tramite affitto e contratti di colonia parziaria) al solo dominio eminente che abilita alla riscossione di un censo ricognitivo (più, eventualmente, diritti d'entrata, laudemii e terze vendite) al diritto a pagamenti concordati in cambio di affrancazioni individuali o collettive da gravami personali o sulla terra (e occorre poi aggiungere le decime).⁴⁸ Da un

⁴⁴ Cfr. i “consegnamenti”, i contratti e gli annullamenti di concessione enfiteutica tardocinquecenteschi conservati in AST, Corte, Economato Benefici Vacanti, Conventi soppressi, m. 574, Inventari e testimoniali di stato: Settimo, S. Solutore, Torino, 1571-1830.

⁴⁵ Cfr., ad esempio, i numerosi contratti conservati in AST, Corte, Materie Ecclesiastiche, Abbazie, Abbazia di Santa Maria Nuova di Asti, m. 25, n. 1, *Registro delle affittanze, crediti e debiti degli anni 1715, 1729-36* e *ibid.*, *Libro delle Capitolazioni per S. Maria Nuova dal 1728 sino al 1740*.

⁴⁶ Potremmo vedere questo tipo di prelievo come esempio peculiare di una tipologia più diffusa nell'economia dei regolari, quella delle “rendite senza patrimonio” (vd. Fiorenzo Landi, *Storia economica del clero. Secoli XV-XIX*, Carocci, Roma, 2005, p. 57), ovvero dei “diritti feudali e signorili di ogni tipo, spesso negoziabili e slegati dal possesso effettivo del patrimonio” (Landi, “La quantificazione dei patrimoni” cit., p. 229). Sul rapporto non univoco tra rendita e patrimonio cfr. anche Giuseppe Poli, “La presenza economica della Chiesa nell'Italia meridionale durante l'età moderna”, in *Clero, economia e contabilità in Europa. Tra Medioevo ed età contemporanea*, a cura di Roberto Di Pietra e Fiorenzo Landi, Carocci, Roma, 2007, pp. 185-225, in particolare, p. 204

⁴⁷ Cfr. Barbara H. Rosenwein, *To Be Neighbors of Saint Peter. The Social Meaning of Cluny's Property, 909-1049*, Ithaca-London, Cornell University Press, 1989.

⁴⁸ Ángela Atienza, *Propiedad y señorío en Aragón. El clero regular entre la expansión y la crisis (1700-1835)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993 individua una distinzione simile tra forme di estrazione della rendita caratteristiche degli ordini mendicanti e dei chierici regolari (più, nel caso da lei studiato, certosini e gerolimini) da una parte, e delle istituzioni monastiche benedettine e cistercensi dall'altra. Nel primo caso l'estrazione delle eccedenze agrarie avviene perlopiù in un quadro di proprietà piena della terra concessa in affitto a breve termine o tenuta a conduzione diretta; nel secondo, prevalentemente attraverso forme mediate da diritti

punto di vista più strettamente giurisdizionale, poi, i diritti delle abbazie possono riguardare, come abbiamo visto, tanto la sfera temporale quanto quella spirituale o entrambe, separatamente o, in alcuni luoghi, sovrapposte.

I compiti come i proventi legati alla gestione di complessi patrimoniali tanto articolati si distribuiscono necessariamente fra numerosi soggetti, dando luogo a un denso tessuto relazionale attorno all'abbazia. Al vertice, la commenda alimenta forme di patronaggio da parte della corte sabauda e della corte romana rivolte principalmente alle aristocrazie. A un livello un po' più basso, gli strati superiori del clero subalpino costituiscono l'area di reclutamento dei vicari abbaziali. Questo incarico cruciale, che assicura le funzioni di governo temporale e spirituale delle abbazie in rappresentanza di commendatari quasi sempre distanti dalle loro sedi abbaziali (talora multiple e sparse per l'Italia o anche altrove), è infatti perlopiù ricoperto da decani, prepositi o altri membri eminenti di capitoli di cattedrali e collegiate, quando non da vescovi – tutti personaggi, inoltre, in genere appartenenti a casate influenti. Altre, ovviamente più numerose, posizioni di élite si aprono nell'amministrazione della giustizia, là dove sono presenti tribunali abbaziali, di natura signorile o ecclesiastica, e in quella economica.

La concentrazione di proprietà e diritti economici di vario tipo, esenzioni, poteri di giurisdizione temporale e spirituale, tipica nei patrimoni abbaziali in Piemonte e inusuale per altri soggetti ecclesiastici, nei quali la dimensione propriamente giurisdizionale è assente o compare molto più debolmente,⁴⁹ ha effetti sulle configurazioni sociali quanto sugli assetti territoriali nelle aree da tali patrimoni interessate. È difficile da assorbire realmente nel quadro amministrativo non solo diocesano ma anche statale perché spesso tende al contrario a generare forme di insediamento e d'integrazione territoriale in tensione con quelle previste dalla maglia comunale. Questo fenomeno ha un parallelo nel contesto della grande proprietà laica nella formazione di unità poderali e insediative entrate nel linguaggio giuridico-amministrativo sabauda dopo la Perequazione generale con il nome di "tenimenti separati": (gruppi di) cascine isolate appartenenti a nobili proprietari che si sottraggono alla giurisdizione di una o più comunità e all'imposizione fiscale invocando un carattere "feudale". A "generare" questi spazi di "eccezione" sono frequentemente conflitti nati all'interno delle ramificate parentele e dei folti consortili signorili che conferiscono ad alcune aree, in particolare, del Piemonte di antico regime una vocazione a un'accentuata frammentazione giurisdizionale.⁵⁰ Nel caso delle abbazie, la produzione, per così dire, di separatezza (giurisdizionale e territoriale) mi sembra tuttavia anche più sistematica perché in grado di far leva sulle risorse politiche accumulate a un tempo attraverso la sedimentazione plurisecolare delle loro tradizioni di immunità e grazie alla loro inserzione nei quadri istituzionali rinvigoriti della Chiesa post-tridentina. Effettivamente 'separati' appaiono in tal modo buona parte degli estesi possedimenti abbaziali e monastici della pianura, composti solitamente da più masserie (oltre la presenza frequente di una cappella o anche di una chiesa con cura d'anime), sia che si trovino in corrispondenza di vecchie dipendenze periferiche quali grange, celle, priorati sia che si addensino intorno alla sede abbaziale – estranei come i tenimenti separati, di diritto o di fatto, sia alla fiscalità sia più in generale alla giurisdizione ordinaria, che si esercita entro il quadro della comunità amministrativa o del feudo.⁵¹ In altri casi, soprattutto in area alpina, il dominio delle abbazie sui territori si esplica

di possesso detenuti da altri soggetti e in un contesto di tipo "signorile" in cui è difficile distinguere tra diritti di proprietà e diritti di giurisdizione.

⁴⁹ Fanno eccezione i beni vescovili, nei quali però, diversamente che in quelli abbaziali, prevale, come si è visto, un controllo patrimoniale di tipo più indiretto, attraverso rapporti propriamente feudali.

⁵⁰ il fenomeno dei "tenimenti separati" è stato recentemente affrontato da Angelo Torre, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Donzelli, Roma, 2011, pp. 103-134.

⁵¹ La presenza di cospicue enclaves formate da tenute abbaziali e monastiche interessa aree molto diverse del Piemonte: per limitarci a qualche esempio tra i più cospicui, nella pianura a sud di Torino intorno ai borghi di Carmagnola e Carignano, troviamo i tenimenti di Bonluogo e Streppe dell'abbazia di Casanova, in quella che attualmente è area periurbana di Torino, i possedimenti di Doirone dell'abbazia di Rivalta e di Gonzole della

piuttosto, da una parte, nella difesa e nel mantenimento di forme di controllo sulle risorse silvo-pastorali e sulla riscossione di tutta una serie di prelievi di origine signorile diffusa su numerose località (catalogata dai funzionari della perequazione sotto la rubrica dell'enfiteusi), dall'altra sulla giurisdizione esercitata nei confronti della vita religiosa delle popolazioni.⁵² Potentati di scala regionale al pari dei vescovi per alcuni secoli del medioevo, come questi le abbazie piemontesi hanno successivamente visto ridursi sia i possedimenti fondiari sia i luoghi e l'intensità del loro dominio temporale. Mentre però i complessi di beni e diritti temporali residui dei vescovi hanno seguito per una parte notevole la via della mediatizzazione feudale a vantaggio di poteri signorili laici, abbazie e monasteri hanno concentrato e redistribuito i propri in modo da conservarne in molti casi o riacquistarne un possesso più diretto. Tutto ciò è stato possibile, appunto, grazie al reinvestimento di quello che si potrebbe chiamare il loro capitale di immunità⁵³ nel clima istituzionale e politico della Controriforma. Solo dal pieno Settecento questo tessuto fatto di proprietà fondiaria, forme di prelievo, altri diritti economici, esenzioni fiscali e giudiziarie per l'istituzione i propri "sudditi" comincia a sfilacciarsi, mentre viene contemporaneamente minacciata nella giurisdizione spirituale un'altra fondamentale dimensione dei poteri abbaziali.

Consolata di Torino, nel Saluzzese, Pomerolo, dell'abbazia di Staffarda, nel Vercellese, presso Trino e Crescentino, San Genuario e Lucedio, intorno alle due abbazie, di San Genuario e di Santa Maria ubicate in quegli stessi luoghi.

⁵² In tre casi in cui la giurisdizione spirituale appare particolarmente estesa e robusta, quelli di Santa Maria di Pinerolo, di San Lorenzo di Oulx e di San Giusto di Susa, essa comporta anche un'attività repressiva e di proselitismo diretta a popolazioni locali formate talvolta da maggioranze dapprima eterodosse e, a partire dagli anni Trenta dal secolo XVI, protestanti.

⁵³ Il carattere continuamente mutevole e reinterpretabile dei privilegi di "immunità", oltre che il loro potere di strutturazione dello spazio è al centro dell'analisi di Barbara H. Rosenwein, *Negotiating Space. Power, Restraint, and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe*, Manchester University Press, Manchester, 1999. Elena Brambilla, "Per una storia materiale delle istituzioni ecclesiastiche", in *Società e Storia*, a. VII, n. 24, apr.-giu. 1984, pp. 395-450 sottolinea le vaste implicazioni della rivendicazione dell'immunità ecclesiastica come, di fatto, rivendicazione di giurisdizione attiva sui beni e sulle persone.